

Mia Pensione /

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO
(ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252)

condizioni generali di contratto
edizione luglio 2026

PAGINA BIANCA

INDICE

SEZIONE 1	Norme generali	pag. 3
Art. 1	– Modalità di adesione, pagamento dei contributi, conclusione del contratto e revocabilità dell'adesione	
Art. 2	– Diritto di recesso	
SEZIONE 2	Condizioni particolari	pag. 4
Art. 3	– Determinazione della posizione individuale e scelte di investimento	
Art. 4	– Spese	
Art. 5	– Prestazioni pensionistiche e prosecuzione volontaria	
Art. 6	– Riscatti, anticipazioni, trasferimenti, switch	
Art. 7	– Pagamenti della Compagnia, Valuta, Tasse ed Imposte, Pignorabilità, Cessione Sequestro, Foro Competente, Beneficiari, Dichiarazione dell'Aderente	
Art. 8	– FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Standard Reporting)	
Allegati		pag. 19
A)	Coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia e rendita certa e successivamente vitalizia	
B)	Regolamento della Gestione Interna Separata “Gestiriv Previdenza”	
C)	Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni	

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PAGINA BIANCA

SEZIONE 1 Norme generali

Premessa

“Mia Pensione– Piano Individuale di Tipo Assicurativo”(di seguito PIP) è una forma pensionistica complementare individuale, disciplinata ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1 - Modalità di adesione - pagamento dei contributi - conclusione del contratto

Al fini dell’adesione al PIP, è necessario compilare integralmente e sottoscrivere il modulo di adesione e versare un primo contributo. Il modulo e il mezzo di pagamento verranno inoltrati al PIP per il tramite dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.

Il versamento può avvenire con le seguenti modalità:

- assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”) e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine;
- bonifico, indicando nella causale il n° di polizza (se non conosciuto, il n° di proposta), con valuta pari a quella della banca ordinante;
- bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”);
- moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS -bancomat-);
- Addebito sul Conto Corrente (DISPOSIZIONI SEPA DIRECT DEBIT) per i contributi ricorrenti successivi al primo. In caso di modifica o di chiusura del conto, al fine di garantire la continuità dei versamenti, l’Aderente è tenuto a comunicare la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per il versamento del Premio successivo.

Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche).

I versamenti successivi al primo potranno essere effettuati con la periodicità desiderata dall’Aderente in base a quanto previsto dal PIP.

L’adesione al PIP può avvenire, inoltre, a seguito di trasferimento da altra forma pensionistica complementare. In questo caso, l’Aderente dovrà fornire gli elementi utili per effettuare il trasferimento che si realizzerà definitivamente al momento dell’effettiva acquisizione della posizione individuale di provenienza. Il Contratto si intende concluso il primo giovedì successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, purché l’Aderente abbia corrisposto il primo contributo e AXA, ricevuto il Modulo di Adesione, non abbia espresso rifiuto entro detto termine.

Qualora la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione sia un giovedì, il contratto si conclude il giovedì della settimana successiva, ferme le condizioni già precisate.

Art. 1.2 – Revocabilità dell’adesione

L’Aderente può revocare la sua Adesione prima della Conclusione del Contratto. La Revoca deve essere esercitata mediante lettera comunicazione inviata con raccomandata o posta elettronica certificata, contenente gli estremi identificativi del Modulo di Adesione, ed inviata ad AXA eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di revoca, la AXA restituirà all’Aderente l’intero contributo eventualmente già corrisposto.

Art. 2 - Diritto di recesso

L’Aderente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla Conclusione dello stesso.

Il Recesso deve essere comunicato per iscritto ad AXA, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata contenente gli estremi identificativi del contratto ed indirizzata ad AXA o per il tramite del Soggetto

Incaricato del collocamento.

AXA rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di Recesso la somma dei seguenti importi:

- la parte di contributo versata e destinata alla Gestione Interna Separata;
- il controvalore delle Quote sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi applicati sul contributo, per quanto riguarda la parte investita in Fondi Assicurativi Interni.

La Data di Disinvestimento sarà il primo giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte della AXA, della richiesta di Recesso. Nel caso in cui la Compagnia riceva tale richiesta di giovedì, il calcolo sarà effettuato in base ai valori del giovedì della settimana successiva.

Per tutto il periodo di validità del contratto, AXA può modificare il contratto in seguito a modifiche della normativa di riferimento (primaria o secondaria). Ti evidenziamo come il requisito della residenza e del domicilio in Italia al momento della conclusione del contratto e per tutta la durata è un elemento essenziale e di validità del contratto stesso.

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE 2 Condizioni particolari

Art. 3 - Determinazione della posizione individuale e scelte di investimento

A) Determinazione della posizione individuale

La posizione individuale può essere espressa, in base alle scelte di investimento operate dall'aderente:

- a) in Euro, se riferita alla Gestione Separata, le caratteristiche della quale sono riportate nel relativo Regolamento (Allegato B);
- b) in quote, se riferita ai Fondi Assicurativi Interni, le caratteristiche dei quali sono riportate nel relativo Regolamento (Allegato C);
- c) parte in Euro e parte in quote, come combinazione dei due casi sopra riportati.

Nella comunicazione periodica, è riportata la posizione individuale espressa, a seconda delle scelte dell'Aderente, in quote del fondo interno e la relativa valorizzazione.

In particolare, per la prestazione collegata ai fondi interni, la Compagnia comunica all'Aderente, la prestazione espressa in quote, l'importo del contributo lordo versato e del contributo netto investito, la data di versamento del contributo, il valore unitario della quota ed il "giorno di riferimento" per la conversione in quote.

B) Scelte di investimento

Il Contratto denominato "Mia Pensione" prevede che i contributi possano essere investiti, in base alle scelte dell'Aderente, sia nella Gestione Interna Separata "GESTIRIV PREVIDENZA" sia in tre Fondi Assicurativi Interni di tipo Unit Linked.

Ne deriva che le prestazioni dovute da AXA possono essere collegate sia all'andamento della Gestione Interna Separata, sia alle variazioni del valore delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni dei prezzi di scambio delle attività finanziarie in cui i Fondi stessi investono e di cui le Quote sono rappresentazione.

I contributi investiti nella Gestione Interna Separata "GESTIRIV PREVIDENZA" si rivalutano annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati nella Gestione Interna Separata stessa, fermo restando il rendimento minimo garantito ai sensi del Contratto.

L'investimento dei **contributi** nei Fondi Assicurativi Interni di tipo Unit Linked, invece, comporta per l'Aderente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e/o obbligazionario. In particolare:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dall'emittente (Rischio Specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati

(Rischio Generico o Sistemico):

- il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), è connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il Capitale (**Rischio di Controparte**);
- il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato (Rischio di Interesse); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **Rischio di Liquidità:** la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende essenzialmente dalle caratteristiche del mercato in cui lo strumento è trattato.
- La sottoscrizione dei Fondi Assicurativi Interni non comporta Rischi di Cambio se non, indirettamente, qualora vengano selezionati fondi/comparti sottostanti ai Fondi Assicurativi Interni espressi in valuta diversa dall'Euro.

Art. 3.1 Fondo di Gestione Separata "GESTIRIV PREVIDENZA"

Il Contratto prevede la possibilità per l'Aderente di indirizzare il proprio investimento sul Fondo di Gestione Separata "GESTIRIV PREVIDENZA".

Art. 3.2 Descrizione del Fondo di Gestione Separata "GESTIRIV PREVIDENZA"

- **Denominazione:** GESTIRIV PREVIDENZA
- **Valuta di denominazione:** Euro
- **Finalità della Gestione:** protezione del risparmio con rivalutazione minima garantita delle prestazioni.
- **Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento:** la Compagnia determina il rendimento annuo da attribuire ai contributi versati nella Gestione Interna Separata, calcolando tale rendimento sui dodici mesi conclusi al terzo mese antecedente ogni scadenza annuale dalla Data di Decorrenza del Contratto.
- **Composizione della Gestione:** il portafoglio è per la maggior parte composto da titoli obbligazionari a tasso fisso, principalmente titoli di stato della zona Euro. Una parte importante del portafoglio è investita in titoli obbligazionari a tasso fisso emessi da società private e quotati. Una parte minore è investita in titoli azionari quotati, quote di OICR, liquidità e altri titoli obbligazionari non quotati. La componente obbligazionaria è caratterizzata da elevato rating. La valuta principale è l'Euro.
- **Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo:** la Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o Quote di SICAV promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo. Come indicato nel Regolamento della Gestione Interna Separata la Compagnia ha definito un limite massimo del 30% di investimento in tali strumenti.
- **Stile gestionale adottato:** la gestione degli investimenti è dinamica e finalizzata ad ottenere un rendimento annuo superiore al rendimento minimo garantito.

Per maggiori dettagli in relazione al funzionamento ed alla gestione della Gestione Interna Separata si rinvia al Regolamento della Gestione stessa che forma parte integrante delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

Art. 3.2.1 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La Compagnia determina il Rendimento annuo da attribuire al capitale decurtando dal rendimento lordo di "GESTIRIV PREVIDENZA", relativo al periodo di dodici mesi che precede il terzo mese antecedente la ricor-

renza anniversaria, un costo percentuale fisso pari all'1,30% sia in fase di accumulo sia in fase di erogazione della rendita che viene trattenuto dalla Compagnia.

Per rendimento della Gestione Interna Separata relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario rapportando il rendimento finanziario della Gestione di quel periodo al valore medio della stessa nel medesimo periodo. Il risultato finanziario ed il valore medio sono definiti nel regolamento di "GESTIRIV PREVIDENZA", con riferimento al periodo considerato.

Rendimento garantito

il tasso minimo eventualmente garantito può variare nel tempo unicamente in conseguenza di modifiche del livello massimo consentito dalla normativa di riferimento.

Per i flussi di contribuzione versati nel corso dell'anno e delle somme eventualmente percepite (anticipazioni o riscatto parziale) tale importo viene considerato pro-rata.

La variazione del tasso minimo garantito sarà comunicata all'Aderente per iscritto preventivamente all'applicazione del nuovo tasso, consentendo, come prevede la normativa, di trasferire la posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare.

Tale modifica sarà valida esclusivamente per i versamenti successivi alla data di variazione prevista nella comunicazione.

Le prestazioni acquisite prima della modifica, rimarranno comunque legate al rendimento minimo in vigore al momento dei singoli pagamenti.

La rivalutazione non potrà in nessun caso essere di importo negativo.

Art. 3.3 Fondi Assicurativi Interni

Il Contratto prevede la possibilità per l'Aderente di indirizzare il proprio investimento su uno solo dei Fondi Assicurativi Interni o su più Fondi Assicurativi Interni in misure liberamente determinabili dall'iscritto.

Art. 3.4 Descrizione dei Fondi Assicurativi Interni

3.4.1 Previdenza Euro Small Cap

Il Fondo Assicurativo Interno "Previdenza Euro Small Cap" presenta le seguenti caratteristiche:

- **Denominazione del Fondo:** Previdenza Euro Small Cap
- **Data di inizio operatività:** 29/05/2014
- **Categoria:** Azionario
- **Finalità del Fondo:** si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l'investimento in OICR orientati prevalentemente verso azioni di Società a bassa capitalizzazione principalmente dell'area Euro
- **Orizzonte Temporale minimo consigliato:** medio/lungo periodo (oltre 10 anni)
- **Profilo di rischio:** il rischio di investimento è alto
- **Composizione del Fondo:** gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 2009/65/CE così come

successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il TUF (Testo Unico della Finanza), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:

Comparto	Minimo	Massimo
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	0%	30%
Azionario	70%	100%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi o in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo

- **Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo:** la Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o Quote di SICAV promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo. Il peso degli OICR istituiti o gestiti da società del gruppo AXA all'interno del Fondo Assicurativo Interno potrà attestarsi fino ad un massimo del 30% del totale degli attivi.
- **Stile di gestione adottato:** è intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere le migliori opportunità del mercato, con l'obiettivo di superare il Benchmark nel medio-lungo termine
- **Benchmark:**
il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito da:
 - 100% EURO STOXX SMALL in Euro, indice rappresentativo delle società a bassa capitalizzazione dell'area Euro.
- **Destinazione dei proventi:** il Fondo non prevede la distribuzione di proventi
- **Modalità di valorizzazione delle Quote:** per la descrizione delle modalità di valorizzazione delle Quote si rimanda al successivo art. 3.5 delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
- **Nominativo e indirizzo Società gestore degli attivi:** AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 (20154)

3.4.2 Previdenza Megatrend

Il Fondo Assicurativo Interno "Previdenza Megatrend" presenta le seguenti caratteristiche:

- **Denominazione del Fondo:** Previdenza Megatrend
- **Data di inizio operatività:** 29/05/2014
- **Categoria:** Azionario
- **Valuta:** EURO
- **Finalità:** si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l'investimento a livello globale in OICR orientati verso azioni di Società che operano nei settori sanitario, delle risorse naturali, delle infrastrutture, dei materiali per l'industria ed edilizia e nei servizi di pubblica utilità.
- **Orizzonte Temporale minimo consigliato:** medio/lungo periodo (oltre 10 anni)
- **Profilo di rischio:** il rischio di investimento è medio-alto
- **Composizione del Fondo:** gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 2009/65/CE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il TUF (Testo Unico della Finanza), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:

Comparto	Minimo	Massimo
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	0%	30%
Azionario	70%	100%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi o in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

- **Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo:** la Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o Quote di SICAV promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo. Il peso degli OICR istituiti o gestiti da società del gruppo AXA all'interno del Fondo Assicurativo Interno potrà attestarsi fino ad un massimo del 30% del totale degli attivi.
- **Stile di gestione adottato:** è intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere opportunità di mercato, con l'obiettivo di superare il benchmark nel medio-lungo termine.
- **Benchmark:**
il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito secondo le seguenti percentuali:
 - 20% MSCI World/Health Care 10/40 NR EUR convertito in Euro;
 - 20% S&P North American Natural Resources TR convertito in Euro;
 - 20% FTSE Macquarie Global Infrastructure 100 convertito in Euro;
 - 20% MSCI World Materials TR convertito in Euro;
 - 20% MSCI World Utilities convertito in Euro
- **Destinazione dei proventi:** il Fondo non prevede la distribuzione di proventi
- **Modalità di valorizzazione delle Quote:** per la descrizione delle modalità di valorizzazione delle Quote si rimanda al successivo art. 3.5 delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
- **Nominativo e indirizzo Società gestore degli attivi:** AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 (20154)

3.4.3 Previdenza Assoluto

Il Fondo Assicurativo Interno "Previdenza Assoluto" presenta le seguenti caratteristiche:

- **Denominazione del Fondo:** Previdenza Assoluto
- **Data di inizio operatività:** 22/11/2007
- **Categoria:** Flessibile Ovvero un fondo che non ha alcun vincolo sulla composizione degli investimenti di base (azioni, obbligazioni)
- **Valuta:** EURO
- **Finalità del Fondo:** consentire la redditività del capitale nel medio periodo; tale obiettivo è perseguito mediante l'adozione di uno stile di gestione attivo definito di "rendimento assoluto", che consiste nell'ottenimento di un rendimento stabile selezionando le migliori opportunità offerte dai mercati finanziari, con particolare attenzione al contenimento del rischio assunto
- **Orizzonte Temporale minimo consigliato:** medio termine (da 5 a 10 anni),
- **Profilo di rischio:** il rischio di investimento è medio-basso, con un indice di volatilità media annua attesa del 5%
- **Composizione del Fondo:** gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 2009/65/CE così come

successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il TUF (Testo Unico della Finanza), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:

Comparto	Minimo	Massimo
Bilanciato	0%	100%
Azionario	0%	50%
Monetario	0%	50%
Obbligazionario	0%	100%
Flessibile	0%	100%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi o in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo

- **Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo:** la Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o Quote di SICAV promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo. Il peso degli OICR istituiti o gestiti da società del gruppo AXA all'interno del Fondo Assicurativo Interno potrà attestarsi fino ad un massimo del 30% del totale degli attivi.
- **Stile di gestione adottato:** è volto alla protezione delle Quote selezionando OICR monetari e/o obbligazionari a breve-medio termine e OICR azionari con la finalità di contenimento del rischio
- **Benchmark:** lo stile di gestione adottato non consente l'adozione di un Benchmark. Pertanto l'unico indice in grado di individuare un profilo di rischio adeguato risulta essere la volatilità media annua attesa. Per questo tipo di Fondo Assicurativo Interno la volatilità media annua attesa risulta pari al 5%.
- **Destinazione dei proventi:** il Fondo non prevede la distribuzione di proventi
- **Modalità di valorizzazione delle Quote:** per la descrizione delle modalità di valorizzazione delle Quote si rimanda al successivo art. 3.5 delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
- **Nominativo e indirizzo Società gestore degli attivi:** AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 (20154)

3.5 Caratteristiche comuni a tutti i Fondi Assicurativi Interni - Modalità di valorizzazione delle Quote

Il Valore Unitario delle Quote si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, per il rispettivo numero di Quote in circolazione nel medesimo giorno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Per giorno di valorizzazione si intende il primo giovedì successivo alla data di corresponsione del Contributo, sempreché la Compagnia abbia ricevuto il modulo di adesione compilato in tutte le Sue parti e l'informazione dell'avvenuto incasso. Il patrimonio netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno viene determinato in base alla valorizzazione a valori correnti di mercato di tutte le attività di pertinenza del Fondo Assicurativo Interno, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo.

Le attività di ciascun Fondo Assicurativo Interno, cioè gli strumenti finanziari su cui il Fondo ha investito, sono valorizzate ai valori correnti di mercato riferiti al giorno di valorizzazione. Tali attività sono valutate in base all'ultimo valore reso noto al pubblico. Nel caso di Borse Valori chiuse o qualora sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il rispettivo Fondo Assicurativo Interno, la quotazione viene effettuata sugli ultimi valori disponibili. Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati. Infine, le eventuali disponibilità liquide, sono determinate in base al loro valore nominale.

Si precisa che le commissioni di gestione finanziaria retrocesse dalle Società di Gestione dei fondi/comparti alla Compagnia verranno attribuite al patrimonio del Fondo Assicurativo Interno di riferimento e, pertanto, indirettamente retrocesse al Contratto nel calcolo del Valore Unitario della Quota.

La seguente tabella riporta i range di volatilità ai quali corrispondono i profili di rischio dei Fondi Assicurativi Interni:

Indice di Volatilità	Profili di rischio del Fondo Assicurativo Interno
da 0% a meno di 3%	basso
da 3% a meno di 8%	medio basso
da 8% a meno di 14%	medio
da 14% a meno di 20%	medio alto
da 20% a meno di 25%	alto
da 25% ed oltre	molto alto

3.6 Crediti di imposta

I crediti di imposta maturati su ciascun Fondo Assicurativo Interno vengono riconosciuti dalla Compagnia al patrimonio del Fondo stesso, con la medesima frequenza di valorizzazione delle Quote e, pertanto, indirettamente attribuiti al Contratto nel calcolo del Valore Unitario della Quota.

Art. 4 - Spese

Art. 4.1 Spese direttamente a carico dell'Aderente

I Contributi versati sono investiti nella Gestione Interna Separata e/o nei Fondi Assicurativi Interni al netto di un Costo, in percentuale del contributo stesso, come indicato di seguito:

–3,50% dei contributi versati, prelevata all'atto di ciascun versamento, compresi gli eventuali versamenti aggiuntivi, applicata sui versamenti effettuati nei primi 5 anni a partire dalla data di adesione a MIA PENSIONE. Tali costi si riducono al 2,00% sui versamenti effettuati, dal 6° anno in poi.

I suddetti costi si applicano sia nel caso in cui la posizione individuale sia alimentata da flussi derivanti da TFR sia nel caso che non venga alimentata da flussi derivanti da TFR.

Tali costi non vengono mai applicati in caso di versamenti derivanti da trasferimento da altro Fondo.

Art. 4.1.2 Costi

- 1) Spese per il Trasferimento ad altra forma pensionistica della posizione individuale (ad eccezione del caso di Trasferimento a seguito della modifica dei coefficienti per la determinazione della rendita): **50,00 Euro**.
 - 2) Spese per la richiesta di Anticipazione: **70,00 Euro**
 - 3) Spese per il Riscatto Parziale o Totale della posizione: **70,00 Euro**
 - 4) Spese per la Rita: **5,00 Euro** prelevate trimestralmente
 - 5) Spese per rendita a durata definita o prelievi liberamente determinabili: **5,00 Euro** prelevate su ogni rata erogata o prelievo liquidato
- In caso di Riscatto a seguito di Decesso dell'Aderente non verrà applicato il costo di **70,00 Euro**.

Art. 4.2 Spese indirettamente a carico dell'Aderente

Art. 4.2.1 Costi gravanti sui Fondi Interni

Sui Fondi Assicurativi Interni gravano i seguenti Costi:

- **Commissione di Gestione:** calcolata settimanalmente sul patrimonio di ciascun Fondo, nella misura quantificata nella tabella sotto riportata:

Fondo Assicurativo Interno	Commissioni di Gestione Annuale
Previdenza Euro Small Cap	2,20%
Previdenza Megatrend	2,20%
Previdenza Assoluto	1,40%

Altre spese: sul patrimonio dei comparti possono gravare, inoltre, le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto.

Art. 4.2.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Interna Separata

Dal rendimento annuale della Gestione Interna Separata "GESTIRIV PREVIDENZA" la Compagnia trattiene un costo percentuale fisso, come specificato nella seguente tabella:

Fase	Costo percentuale fisso
- di accumulo	1,30%
- di erogazione della Rendita	1,30%

Art. 4.2.3 Costi per l'erogazione della rendita

Il costo previsto a titolo di spese per l'erogazione della rendita è pari all'1,25% dell'importo erogato, già compreso nei coefficienti di conversione per il calcolo della rendita stessa.

Art. 5 - Prestazioni Pensionistiche e Prosecuzione Volontaria

Premessa - Accesso alla prestazione pensionistica complementare

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono

considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L'Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

L'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

Art. 5.1 Prosecuzione volontaria

L'Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Art. 5.2 Erogazione delle prestazioni

A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'Aderente viene erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da corrispondere sotto forma di capitale. Detta rendita sarà erogata all'Aderente fin quando rimane in vita.

La rendita annua iniziale è determinata moltiplicando il capitale maturato nella posizione individuale a tale data per il relativo coefficiente di conversione di cui alla tabella Allegata alle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO disponibile in fondo al presente documento, distinto per età dell'Aderente. Per determinare la rendita mensile, trimestrale o semestrale occorre dividere il capitale maturato per il relativo coefficiente di conversione di cui alle Tabelle Allegate disponibili in fondo al presente documento (colonne "rateazione semestrale", "rateazione trimestrale", "rateazione mensile") che formano parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto, distinto per età dell'Aderente "corretta" in base ai meccanismi indicati al paragrafo 5.6.

L'Aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere per iscritto, almeno trenta giorni prima del termine della fase di accumulo, l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate in rate mensili trimestrali o semestrali:

- una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente stesso, alla persona da Lui designata. La rendita è determinata alla scadenza del contratto moltiplicando il capitale maturato sulla posizione individuale a tale data per il coefficiente, che la Compagnia si impegna a inviare all'Aderente che ne facesse richiesta, personalizzato in funzione dell'età dell'Aderente e dell'età della seconda testa assicurata, entrambe "corrette" in base ai meccanismi indicati al paragrafo 5.6.
- una rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 anni all'Aderente, e in caso di Suo decesso, alla persona da lui designata e, oltre i 5 anni, all'Aderente se è ancora in vita. La rendita è determinata alla scadenza del contratto moltiplicando il capitale maturato sulla posizione individuale a tale data per il coefficiente di conversione, in funzione dell'età "corretta", in base ai meccanismi indicati al paragrafo 5.6;

- una rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all'Aderente o, in caso di Suo decesso, alla persona da lui designata e, oltre i 10 anni, all'Aderente se è ancora in vita. La rendita è determinata alla scadenza del contratto moltiplicando il capitale maturato sulla posizione individuale a tale data per il coefficiente di conversione in funzione dell'età "corretta", in base ai meccanismi indicati al paragrafo 5.6.

La rendita vitalizia erogata corrisponde alla conversione del montante in rate determinate in base ad un coefficiente di trasformazione che ne permette l'erogazione garantita fino al decesso del beneficiario. Il calcolo puntuale viene effettuato sulla base delle tabelle contenute negli allegati alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Nel modulo di richiesta della prestazione, l'Aderente deve indicare, oltre alla rateazione della rendita, i dati anagrafici relativi al reversionario e la percentuale di reversibilità, nonché tutti i dati necessari per il pagamento della prestazione assicurata. Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione della sua età o di quelli del reversionario comportano la rettifica delle prestazioni.

In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

- 1 Rendita a durata definita che è una prestazione erogata per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base dell'aspettativa di vita al momento della richiesta. Non è legata alla sopravvivenza effettiva del beneficiario: l'erogazione cesserà al termine del periodo stabilito nonostante la sopravvivenza del beneficiario.

La durata di tale rendita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per i coefficienti di trasformazione della Legge 335/1995 (arrotondato per difetto).

L'importo di ciascuna rata non è fisso: viene ricalcolato a ogni scadenza dividendo il montante disponibile alla data di liquidazione per il numero di rate ancora da erogare. Il montante varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto in cui è investito. La spesa per l'erogazione della rendita è di 5 euro per ogni rata trimestrale.

- 2 Prelievi liberamente determinabili che sono una soluzione dove è possibile scegliere quando prelevare e quanto, nei limiti previsti dalla normativa. Il montante residuo rimane sempre investito nel comparto scelto.

Non è possibile prelevare subito tutto il montante. E' previsto un tetto massimo che cresce nel tempo, calcolato in riferimento a una rendita a durata definita figurativa annuale (non reale) pari a quella che si potrebbe ricevere se si fosse scelta la rendita a durata definita annuale.

L'importo massimo prelevabile in qualsiasi momento è pari alla somma delle rate teoriche maturate e disponibili dalla richiesta della prestazione, diminuita di quanto eventualmente si è già prelevato in precedenza.

Art. 5.3 Condizioni Speciali per la Determinazione della Rendita

Determinazione della rendita nella fase di erogazione:

Il valore della rendita al termine della fase di accumulo è dato dalla somma del:

- Valore del capitale investito in GESTIRIV PREVIDENZA moltiplicato per il coefficiente di conversione, e/o
- Valore delle quote dei fondi determinato moltiplicato per il n. delle quote. Il controvalore totale così determinato sarà convertito in rendita moltiplicando l'importo per il coefficiente di conversione. Il valore delle quote è quello relativo al primo Giovedì successivo alla data di ricevimento della richiesta di accesso alla Prestazione Pensionistica o qualora tale data fosse un Giovedì, il Giovedì della settimana successiva.

Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, la Compagnia ha formulato delle ipotesi in ordine all'evoluzione della sopravvivenza degli Assicurati e ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari.

In particolare i coefficienti di conversione, sono calcolati tenendo conto:

- della speranza di vita media desunta dalle tavole di sopravvivenza "A62I", distinta per anno di nascita;
- delle spese per il servizio di erogazione della rendita

La rendita annua può essere corrisposta anche in rate semestrali, trimestrali o mensili. La rendita subannuale si ottiene dividendo la rendita annuale, ottenuta dall'applicazione dei coefficienti di conversione, per il numero di rate.

In caso di opzione per una delle forme di rendita di cui alle lettere dell'articolo 5.2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Aderente devono essere consegnati, unitamente ai documenti necessari ad individuare gli aventi diritto ed al certificato di morte, le copie del codice fiscale e di un documento d'identità valido dell'eventuale testa reversionaria.

Tutti i pagamenti vengono eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente o dell'eventuale testa reversionaria.

Art. 5.4 Adeguamento della rendita vitalizia in fase di erogazione

Premesso che la Compagnia ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti, denominata **"GESTIRIV PREVIDENZA"** e disciplinata da un apposito regolamento, la rendita assicurata si rivaluta annualmente con le seguenti modalità:

la Compagnia determina il Rendimento annuo da attribuire alle prestazioni decurtando dal rendimento del Fondo **"GESTIRIV PREVIDENZA"**, relativo al periodo di dodici mesi che precede il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria, un'aliquota di partecipazione fissa e pari all' 1,30%. Per rendimento del Fondo relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario rapportando il rendimento finanziario del Fondo di quel periodo al valore medio del Fondo nello stesso periodo. Il risultato finanziario ed il valore medio sono definiti nel regolamento del Fondo **"GESTIRIV PREVIDENZA"**, con riferimento al periodo considerato.

Le nuove prestazioni assicurate vengono comunicate annualmente all'Aderente

Art. 5.5 Costo per l'erogazione della Rendita

Il Costo dell'assicurazione di rendita vitalizia, già incluso nei coefficienti di conversione, è pari all'1,25% annuo dell'importo erogato, a titolo di spese di pagamento rendita.

Art. 5.6 Basi demografiche e finanziarie

L'elaborazione dei coefficienti di conversione è basata sull'adozione di un Tasso di interesse Tecnico pari allo 0,00% e delle tavole di sopravvivenza "A62I".

L'età al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche verrà corretta applicando la scala seguente di ringiovanimento/invecchiamento in funzione della data di nascita dell'Aderente:

GENERAZIONE	Correzione età
fino al 1907	+7
dal 1908 al 1917	+6
dal 1918 al 1922	+5
dal 1923 al 1927	+4
dal 1928 al 1939	+3
dal 1940 al 1948	+2
dal 1949 al 1957	+1
dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1977	-1
dal 1978 al 1988	-2
dal 1989 al 2000	-3
dal 2001 al 2013	-4
dal 2014 al 2020	-5
dal 2021 in poi	-6

Art. 5.7 Rideterminazione dei coefficienti di conversione

Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, la Compagnia ha formulato delle ipotesi in ordine all'evoluzione della sopravvivenza degli Assicurati ed ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari che, in considerazione dell'orizzonte temporale di lungo periodo su cui si proiettano le forme pensionistiche individuali, potranno essere corrette nel corso della durata contrattuale.

La rideterminazione dei coefficienti di conversione per effetto dell'adozione di nuove basi demografiche potrà avvenire in conformità a dati oggettivamente verificabili ed attestati dall'attuario incaricato della Compagnia, connessi alla variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico, nonché dalle rilevazioni condotte sui portafogli assicurativi. In ogni caso, i nuovi coefficienti saranno applicabili a condizione che:

- a) siano decorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del Contratto;
- b) la rideterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell'erogazione della rendita;
- c) non abbia ancora avuto inizio l'erogazione della rendita;
- d) la Compagnia abbia comunicato all'Aderente la modifica almeno 90 giorni prima dell'applicazione dei nuovi coefficienti, segnalando le conseguenze economiche che ne derivano sulla prestazione assicurata.

La rideterminazione dei coefficienti di conversione per effetto dell'adozione di nuove basi demografiche, alle condizioni di cui sopra, avrà effetto su tutti i contributi versati.

Le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) valgono solo in caso di modifiche peggiorative.

La rideterminazione dei coefficienti di conversione per effetto dell'adozione di nuove basi finanziarie, fermo restando l'obbligo per la Compagnia di osservare le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) di cui al precedente capoverso, se applicabili, potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n° 21 del 28 marzo 2008 solo con riguardo ai versamenti successivi alla data di applicazione della modifica.

In ogni caso, l'Aderente può evitare l'applicazione delle modifiche esercitando in tempo utile il diritto di trasferire la propria posizione individuale ai sensi dell'articolo 6.6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Art. 5.8 Erogazione in forma di Capitale

AXA può erogare, unitamente alla rendita vitalizia, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità il 70% del capitale maturato sulla posizione individuale risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3 commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

Nel primo caso, l'importo della Rendita Vitalizia spettante all'Aderente viene rideterminato dalla Compagnia, applicando i coefficienti di conversione alla quota parte di capitale che non sarà oggetto di corresponsione in forma di capitale.

Nel caso in cui l'Aderente attesti di essere stato iscritto alla data del 28 aprile 1993 ad una forma di pensionistica complementare istituita entro il 15 novembre 1992, senza aver riscattato totalmente la posizione individuale, è consentito erogare l'intera posizione individuale sotto forma di capitale.

La richiesta di opzione dovrà essere inviata dall'Aderente non oltre il sessantesimo giorno che precede la scadenza.

Art. 6 - Riscatti, Anticipazioni RITA, Trasferimenti e Switch

L'Aderente può riscattare la posizione individuale maturata, totalmente o parzialmente, prima della scadenza indicata in polizza o conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, esclusivamente nelle fattispecie e con i limiti rispettivamente previsti dal Regolamento e dal D.Lgs. 252/05.

In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 6.1 Riscatto Totale

In caso di scelta della forma di gestione "GESTIRIV PREVIDENZA" il valore di riscatto liquidabile (al lordo dell'imposizione fiscale) è pari al capitale acquisito con tutti i contributi versati al netto dei costi, comprensivi delle rivalutazioni già maturate e ulteriormente incrementate per il periodo successivo, pro-rata temporis, previste fino alla data di riscatto.

In caso di scelta dei Fondi Assicurativi Interni denominati "Previdenza Euro Small Cap", "Previdenza Megatrend" e "Previdenza Assoluto", il valore del riscatto coincide con il controvalore delle quote attribuito al contratto calcolato come all'Art. 3.5 delle presenti **Condizioni Generali di Contratto**.

Nel caso di esercizio del diritto di Riscatto Totale, la Compagnia corrisponderà l'importo al netto delle spese indicate all' Art. 4.1.2 delle presenti **Condizioni Generali di Contratto**.

Il riscatto totale della posizione individuale maturata risolve il contratto.

Per il riscatto totale è necessario produrre la seguente documentazione:

- a) In caso di riscatto totale per invalidità permanente:
 - Attestazione dell'invalidità permanente con riduzione di oltre 2/3 della capacità di lavoro rilasciata dalla Commissione medica ASL.
- b) In caso di riscatto totale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi di un Lavoratore Dipendente:
 - Lettera di licenziamento del datore di lavoro/revoca mandato per lavoratori a progetto.
 - Fotocopia di documento di identità e codice fiscale.
- c) In caso di riscatto totale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi di un Lavoratore Autonomo:
 - Visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio con vigenza non superiore a 3 mesi.
 - Fotocopia di documento di identità e codice fiscale.
- d) In caso di riscatto totale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi di un Libero Professionista:
 - Certificazione attestante la chiusura della Partita IVA.
 - Fotocopia di documento di identità e codice fiscale.

Resta ferma la facoltà dell'Aderente di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticato

che indichi la cessazione dell'attività lavorativa e di non essere soggetto (nel caso di Aderente esercente attività di impresa) ad alcuna procedura concorsuale.

La Compagnia, si riserva in ogni caso, di richiedere all' Aderente ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della liquidazione della posizione.

Art. 6.2 Riscatto Parziale

Nel caso di scelta della forma di gestione "GESTIRIV PREVIDENZA", la Compagnia liquiderà l'importo di riscatto parziale della prestazione collegata alla gestione "GESTIRIV PREVIDENZA".

Nel caso di scelta dei Fondi Assicurativi Interni denominati "Previdenza Euro Small Cap", "Previdenza Megatrend" e "Previdenza Assoluto" la Compagnia disinvestirà dal/i Fondo/i Interno/i un numero di quote il cui controvalore coincida con l'importo/la percentuale di riscatto parziale richiesta dall'Aderente.

Nel caso di esercizio del diritto di Riscatto Parziale la Compagnia corrisponderà l'importo al netto delle spese indicate all' Art. 4.1.2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Nel caso di riscatto parziale della posizione individuale maturata il PIP rimane in vigore per i residui valori contrattuali proporzionalmente ridotti.

Art. 6.3 Riscatto Totale per decesso

In caso di decesso dell'Aderente, è prevista l'erogazione di un Capitale Caso Morte pari alla somma di due importi derivanti da:

- **GESTIONE INTERNA SEPARATA:** è prevista l'erogazione di un capitale rivalutato fino alla data del decesso dell'Aderente.
- **FONDI ASSICURATIVI INTERNI:** il controvalore delle quote è calcolato come prodotto tra il numero delle Quote possedute alla data del disinvestimento per il valore unitario delle stesse alla medesima data, maggiorate in base all'età dell'Aderente al momento del decesso come segue:

Età dell'Aderente	Maggiorazione
da 18 a 65 anni	1,00%
da 66 a 70 anni	0,50%

La maggiorazione al controvalore delle quote non verrà applicata, qualora il decesso dell'Aderente avvenga:

- entro i primi 7 anni dalla decorrenza del Contratto e sia dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata.
- dolo del Contraente o del Beneficiario.
- suicidio, entro i primi due anni dalla decorrenza del contratto.
- partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi.
- partecipazione dell'Aderente a fatti di guerra.
- incidenti di volo, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

La Data di Disinvestimento coincide con il primo giovedì successivo al giorno di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta della prestazione, corredata dalla relativa documentazione prevista. Qualora il giorno di ricevimento sia un Giovedì, il disinvestimento sarà effettuato il Giovedì della settimana successiva.

Il rischio di decesso dell'Aderente è coperto a partire dalla data di decorrenza degli effetti contrattuali. In caso di decesso dell'Aderente prima di aver maturato il diritto di accesso alla prestazione pensionistica, la posizione individuale viene riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Per il riscatto in seguito al decesso dell'Aderente è necessario produrre la seguente documentazione:

- Certificato di morte dell'Aderente

- Copia del Codice Fiscale del Beneficiario
- Fotocopia dei documenti dei Beneficiari Designati
- Atto notorio o dichiarazione sostituita Atto di Notorietà (in mancanza di Testamento)
- Copia autentica del Testamento e Atto Notorio che indichi che il Testamento pubblicato è l'ultimo valido e non impugnato (in caso di Testamento)

La Compagnia, si riserva in ogni caso, di richiedere all'Aderente ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della liquidazione della posizione.

Art. 6.4 Anticipazione

Nel caso di scelta della forma di gestione "GESTIRIV PREVIDENZA", AXA liquiderà l'importo di Anticipazione della prestazione collegata alla gestione "GESTIRIV PREVIDENZA".

Nel caso di scelta dei Fondi Assicurativi Interni denominati "Previdenza Small Cap", "Previdenza Megatrend" e "Previdenza Assoluto", AXA disinvestirà dal/i Fondo/i Interno/i un numero di quote il cui controvalore coincida con l'importo/la percentuale di Anticipazione richiesta dall'Aderente.

Nel caso di esercizio del diritto di Anticipazione la Compagnia corrisponderà l'importo al netto delle spese indicate all' Art. 4.1.2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei casi previsti dalla norma (v. "Documento sulle Anticipazioni" allegato alla "Nota Informativa" del PIP).

La documentazione necessaria per poter ottenere un'Anticipazione è dettagliatamente riportata nel "Documento sulle Anticipazioni" allegato alla "Nota Informativa" del PIP.

Art. 6.5 Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

L'aderente, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, può richiedere che la prestazione pensionistica complementare sia erogata, in tutto o in parte, sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), se si trova in uno dei seguenti due casi:

- ha cessato l'attività lavorativa e matura l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi 5 anni, con una contribuzione per almeno 20 anni nei regimi di previdenza obbligatori di appartenenza;
- ha cessato l'attività lavorativa risultando inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e matura l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi 10 anni.

Se non diversamente disposto dal cliente, il comparto di default della Rita è Gestiriv Previdenza.

La spesa per l'erogazione della RITA è di 5 euro per ogni rata trimestrale.

Art. 6.6 Trasferimenti

A) Trasferimenti ad altra forma pensionistica complementare

L'Aderente ha la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di partecipazione al PIP di due anni.

Tale limite temporale non sussiste nel caso in cui l'Aderente trasferisca le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare cui lo stesso aderisca in relazione ad una nuova attività lavorativa o in seguito a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali.

Per il Trasferimento è necessario produrre la seguente documentazione:

- Richiesta firmata dall'Aderente attestante la volontà di trasferimento
- Originale del Modulo di Adesione
- Attestazione di iscrizione alla nuova forma pensionistica
- Istruzioni della nuova forma pensionistica per il trasferimento dell'importo

La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

B) Trasferimenti da altra forma pensionistica complementare

Questo contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal D.Lgs. 252/05.

La Compagnia, ricevute le informazioni necessarie, applicherà alle disponibilità trasferite a disciplina di questo contratto.

Art. 6.7 Switch

Le operazioni di passaggio delle risorse investite tra i Fondi Assicurativi Interni e la Gestione Interna Separata sono possibili dopo che sia trascorso un anno dalla Data di Decorrenza del Contratto.

L'Aderente definisce l'importo che intende trasferire da un Fondo all'altro, in particolare:

- In caso di trasferimento da Gestione Interna Separata a Fondi Assicurativi Interni l'Aderente definisce l'importo del trasferimento e la percentuale di allocazione nei Fondi Assicurativi Interni prescelti (qualora intenda ripartire l'importo trasferito su più Fondi).
- In caso di trasferimento da Fondi Assicurativi Interni l'Aderente indica il numero di quote che intende disinvestire e la percentuale di allocazione tra i Fondi Assicurativi Interni prescelti/ Gestione Interna Separata (qualora intenda ripartire l'importo trasferito su più Fondi).

E' consentita una sola operazione di switch per ogni anno assicurativo e, se non effettuata, non è cumulabile con quelle delle annualità successive.

L'operazione di switch viene eseguita il primo giovedì successivo alla data in cui il modulo sottoscritto è ricevuto da AXA. Nel caso in cui tale informazione arrivi ad AXA di giovedì, l'operazione di switch sarà effettuata il giovedì della settimana successiva.

Lo switch potrà essere richiesto solo dopo che sia trascorso un anno dalla data dell'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'Aderente.

Art. 7 - Pagamenti della Compagnia, Valuta, Tasse ed Imposte, Pignorabilità, Cessione, Sequestro, Foro Competente

Art. 7.1 Pagamenti

Per tutti i pagamenti dovuti da AXA devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari per dar corso alla liquidazione.

AXA si riserva la facoltà di chiedere tempestivamente l'ulteriore documentazione istruttoria, solo se strettamente necessaria, motivando le ragioni in rapporto alle specificità del caso.

AXA esegue i pagamenti entro i termini previsti dalla normativa e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrenti dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, AXA richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

AXA esegue il pagamento al netto delle tasse e delle imposte previste dalla normativa vigente. Decorso i termini previsti, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Compagnia.

Art. 7.2 Valuta

Gli impegni contrattuali, versamenti e capitale, sono regolati in Euro.

Art. 7.3 Tasse ed imposte

Tasse ed imposte relative al Contratto sono a carico degli aventi diritto.

Art. 7.4 Pignorabilità, cessione e sequestro

Le prestazioni contrattuali in fase di accumulo sono intangibili; le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni di cui all'Art.11, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 252/05 sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e di anticipazione di cui all'Art. 14, comma 7 lettere b) e c) del D.Lgs. 252/05 non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 7.5 Legge Applicabile e Foro competente

Il Contratto è regolato ed interpretato secondo la legge italiana. Per le controversie relative al Contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, Assicurato o Beneficiario.

Art. 7.6 Beneficiari

In caso di decesso dell'Aderente prima di aver maturato il diritto di accesso alla prestazione pensionistica, la posizione individuale viene riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Art. 7.7 Dichiarazione dell'Aderente

Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte e complete. Nel caso di dichiarazioni inesatte dell'Aderente la Compagnia applicherà quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, l'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della Rendita in erogazione.

Art. 7.8 Disciplina del Contratto

Il Contratto è disciplinato esclusivamente dalla polizza nonché dagli altri documenti contrattuali costituiti dalla Proposta Contrattuale, dalla Nota Informativa, dal Regolamento, dalla presenti Condizioni Generali di Contratto, dal Documento sul Regime Fiscale, dal Documento sulle Anticipazioni, dal Regolamento della Gestione Interna Separata, dal Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni, e da eventuali Appendici. Per quanto non previsto, valgono inoltre le norme legislative italiane in materia e, in particolare quelle previste dal D.Lgs. 252/05.

Art. 8 - FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Standard Reporting)

La normativa denominata rispettivamente FATCA (Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti in data 10 gennaio 2014 e Legge n. 95 del 18 giugno 2015) e CRS (Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015) impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l'effettivo status di contribuente estero. I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all'autorità fiscale locale, tramite l'Agenzia delle Entrate. L'identificazione avviene in fase di stipula del Contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l'acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti. Ogni contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del Contratto di assicurazione. La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni. In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato indizi di residenza ai fini fiscali oppure residenza formale in America o residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta.

TASSI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE
(Tasso Tecnico: 0,00%)

Età*	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	0,02218	0,02206	0,02200	0,02196
46	0,02268	0,02255	0,02248	0,02244
47	0,02319	0,02305	0,02299	0,02294
48	0,02372	0,02358	0,02351	0,02347
49	0,02428	0,02413	0,02406	0,02401
50	0,02487	0,02471	0,02464	0,02458
51	0,02548	0,02532	0,02524	0,02518
52	0,02612	0,02595	0,02587	0,02581
53	0,02680	0,02662	0,02653	0,02647
54	0,02750	0,02731	0,02722	0,02716
55	0,02825	0,02805	0,02795	0,02788
56	0,02903	0,02882	0,02871	0,02865
57	0,02986	0,02963	0,02952	0,02945
58	0,03073	0,03049	0,03038	0,03030
59	0,03165	0,03140	0,03128	0,03120
60	0,03263	0,03237	0,03223	0,03215
61	0,03367	0,03339	0,03325	0,03316
62	0,03478	0,03448	0,03433	0,03423
63	0,03596	0,03563	0,03547	0,03537
64	0,03721	0,03686	0,03669	0,03658
65	0,03855	0,03818	0,03799	0,03787
66	0,03999	0,03959	0,03939	0,03926
67	0,04153	0,04110	0,04089	0,04075
68	0,04319	0,04273	0,04250	0,04235
69	0,04499	0,04448	0,04423	0,04407
70	0,04693	0,04638	0,04611	0,04593
71	0,04903	0,04843	0,04813	0,04794
72	0,05131	0,05065	0,05033	0,05012
73	0,05379	0,05307	0,05272	0,05248
74	0,05649	0,05570	0,05531	0,05505
75	0,05944	0,05856	0,05813	0,05785
76	0,06267	0,06170	0,06122	0,06090
77	0,06622	0,06513	0,06459	0,06424
78	0,07011	0,06889	0,06829	0,06790
79	0,07439	0,07301	0,07234	0,07190
80	0,07908	0,07753	0,07678	0,07628
81	0,08424	0,08248	0,08163	0,08107
82	0,08991	0,08790	0,08694	0,08630
83	0,09614	0,09385	0,09275	0,09203
84	0,10299	0,10037	0,09911	0,09829
85	0,11047	0,10747	0,10603	0,10509

* L'età da prendere in considerazione è quella corretta in base ai meccanismi indicati all'art. 5.6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto

TASSI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
 (Tasso Tecnico: 0,00%)

Rendita certa 5 anni per 1 EURO di premio netto

Età*	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	0,02218	0,02205	0,02199	0,02195
46	0,02267	0,02254	0,02248	0,02243
47	0,02318	0,02305	0,02298	0,02293
48	0,02371	0,02357	0,02350	0,02346
49	0,02427	0,02413	0,02405	0,02400
50	0,02486	0,02470	0,02463	0,02457
51	0,02547	0,02531	0,02523	0,02517
52	0,02611	0,02594	0,02585	0,02580
53	0,02678	0,02660	0,02651	0,02645
54	0,02749	0,02730	0,02720	0,02714
55	0,02823	0,02803	0,02793	0,02787
56	0,02901	0,02880	0,02869	0,02863
57	0,02983	0,02961	0,02950	0,02943
58	0,03070	0,03047	0,03035	0,03027
59	0,03162	0,03137	0,03125	0,03117
60	0,03260	0,03233	0,03220	0,03212
61	0,03363	0,03335	0,03321	0,03312
62	0,03473	0,03443	0,03428	0,03419
63	0,03590	0,03558	0,03542	0,03532
64	0,03714	0,03680	0,03664	0,03652
65	0,03847	0,03811	0,03793	0,03781
66	0,03990	0,03951	0,03932	0,03919
67	0,04143	0,04101	0,04080	0,04066
68	0,04307	0,04262	0,04239	0,04225
69	0,04484	0,04435	0,04411	0,04395
70	0,04675	0,04622	0,04596	0,04578
71	0,04881	0,04823	0,04795	0,04776
72	0,05104	0,05041	0,05010	0,04990
73	0,05345	0,05276	0,05243	0,05221
74	0,05606	0,05531	0,05495	0,05471
75	0,05889	0,05807	0,05767	0,05741
76	0,06196	0,06107	0,06063	0,06034
77	0,06529	0,06431	0,06383	0,06352
78	0,06890	0,06782	0,06730	0,06695
79	0,07280	0,07162	0,07104	0,07066
80	0,07699	0,07570	0,07507	0,07465
81	0,08149	0,08007	0,07939	0,07893
82	0,08629	0,08474	0,08399	0,08350
83	0,09138	0,08971	0,08889	0,08836
84	0,09676	0,09494	0,09406	0,09349
85	0,10234	0,10040	0,09945	0,09883

* L'età da prendere in considerazione è quella corretta in base ai meccanismi indicati all'art. 5.6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto

TASSI DI CONVERSIONE DI CAPITALE IN RENDITA CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
 (Tasso Tecnico: 0,00%)

Rendita certa 10 anni per 1 EURO di premio netto

Età*	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	0,02216	0,02203	0,02197	0,02193
46	0,02265	0,02252	0,02245	0,02241
47	0,02315	0,02302	0,02295	0,02291
48	0,02369	0,02355	0,02348	0,02343
49	0,02424	0,02409	0,02402	0,02397
50	0,02482	0,02467	0,02459	0,02454
51	0,02543	0,02527	0,02519	0,02514
52	0,02606	0,02589	0,02581	0,02576
53	0,02673	0,02655	0,02647	0,02641
54	0,02743	0,02724	0,02715	0,02709
55	0,02816	0,02797	0,02787	0,02781
56	0,02893	0,02873	0,02863	0,02856
57	0,02975	0,02953	0,02942	0,02935
58	0,03061	0,03038	0,03026	0,03019
59	0,03151	0,03127	0,03115	0,03107
60	0,03247	0,03222	0,03209	0,03201
61	0,03349	0,03322	0,03308	0,03300
62	0,03457	0,03428	0,03414	0,03404
63	0,03571	0,03541	0,03525	0,03515
64	0,03693	0,03660	0,03644	0,03633
65	0,03822	0,03787	0,03770	0,03759
66	0,03960	0,03923	0,03904	0,03892
67	0,04107	0,04067	0,04048	0,04035
68	0,04264	0,04221	0,04200	0,04186
69	0,04431	0,04386	0,04363	0,04348
70	0,04610	0,04561	0,04537	0,04521
71	0,04800	0,04748	0,04722	0,04705
72	0,05002	0,04947	0,04919	0,04901
73	0,05217	0,05158	0,05129	0,05109
74	0,05444	0,05381	0,05350	0,05330
75	0,05683	0,05617	0,05584	0,05562
76	0,05934	0,05864	0,05829	0,05806
77	0,06195	0,06121	0,06085	0,06061
78	0,06465	0,06388	0,06351	0,06326
79	0,06741	0,06661	0,06623	0,06597
80	0,07018	0,06938	0,06898	0,06872
81	0,07294	0,07213	0,07173	0,07147
82	0,07564	0,07483	0,07444	0,07418
83	0,07825	0,07746	0,07707	0,07681
84	0,08076	0,07999	0,07961	0,07935
85	0,08313	0,08239	0,08202	0,08177

* L'età da prendere in considerazione è quella corretta in base ai meccanismi indicati all'art. 5.6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto*

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA REVERSIBILE RIVALUTABILE

Rendita annua per 1,00 EURO di premio netto

Rappresentiamo di seguito solo alcune figure tipo.

Età Testa Principale*	Età Testa Secondaria*	% di reversibilità	Coefficiente
70	65	50%	0,03994
65	70	60%	0,03619
65	65	100%	0,03251

* L'età da prendere in considerazione è quella corretta in base ai meccanismi indicati all'art. 5.6 delle presenti Condizioni Generali di Contratto*

Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “GESTIRIV PREVIDENZA”.

Art. 2 - La valuta di denominazione della Gestione Separata “GESTIRIV PREVIDENZA” è l'Euro.

Art 3 - La definizione delle politiche di investimento della Gestione Separata compete alla Compagnia che ne dà attuazione attraverso una gestione professionale degli attivi, definendo strategie di investimento che perseguono l'ottimizzazione del profilo di rischio rendimento del portafoglio, attraverso l'analisi della struttura del passivo, considerate anche le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa. Nella selezione degli attivi viene perseguito il principio di adeguata diversificazione degli investimenti, nel rispetto dei limiti strategici in termini di composizione e rischiosità del portafoglio, al fine di garantire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, coerentemente con le disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dettate dalla vigente normativa.

Di seguito sono descritte le tipologie di investimento maggiormente significative in cui possono essere investite le risorse della Gestione Separata:

- Titoli di debito ed altri valori assimilabili, inclusi i fondi OICR armonizzati che investono nel comparto obbligazionario e i monetari
- Titoli di capitale e altri valori assimilabili, inclusi i fondi OICR armonizzati che investono nel comparto azionario, gli ETF o altri strumenti equivalenti negoziati in un mercato regolamentato
- Comparto Immobiliare, ovvero investimenti in beni immobili ed in valori assimilabili
- Liquidità e altri strumenti monetari

Al fine di contenere l'esposizione ai rischi, in tutte le diverse configurazioni, la Compagnia ha definito alcuni limiti d'investimento relativi al portafoglio titoli come di seguito indicati.

L'esposizione complessiva nel comparto obbligazionario potrà raggiungere il 100% del totale del portafoglio, l'esposizione in titoli di tipo corporate è consentita fino ad un limite massimo del 70%.

Tali titoli dovranno avere prevalentemente un rating della categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine; è comunque consentito l'investimento in titoli below investment grade fino ad un limite massimo del 5%.

Esiste inoltre un sistema di monitoraggio e di gestione del rischio di concentrazione per Gruppo emittente che, distinguendo tra tipologia di emittente e rating attribuito, prevede specifici limiti di concentrazione, definiti tempo per tempo dalla Compagnia per il complesso del proprio portafoglio investimenti.

AXA potrà cogliere le opportunità di investimento anche nel comparto azionario fino ad un limite massimo del 20%, nonché nel comparto immobiliare fino ad un limite massimo del 10%.

E' prevista inoltre la possibilità di investire in strumenti alternativi entro il limite massimo del 5%. Prestiti e Crediti, unitamente considerati, possono costituire attività della Gestione Separata in via residuale, entro il limite massimo del 10% della consistenza complessiva della gestione separata stessa.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto della condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

Con riferimento ai limiti in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 28 maggio 2008, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, la Compagnia ha definito un limite massimo del 30% di investimento in strumenti finanziari emessi o gestiti dalle controparti così come definite dall'art 5 del sopra menzionato Regolamento ISVAP.

Art. 4 - La Gestione Separata “GESTIRIV PREVIDENZA” è dedicata esclusivamente alle Forme Pensionistiche Complementari istituite da AXA Assicurazioni S.p.A.

Art. 5 - Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Interna Separata.

La gestione di quest'ultima è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 6 - La Compagnia si riserva la facoltà di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per i Contraenti.

Art. 7 - Sulla gestione separata gravano unicamente le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 8 - Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Art. 9 - Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre del medesimo anno.

Inoltre ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della gestione separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata "GESTIRIV PREVIDENZA", per l'esercizio relativo alla revisione contabile, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Interna Separata di competenza di quell'esercizio alla giacenza media delle attività della stessa.

Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità. Il risultato finanziario è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata.

Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Interna Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova iscrizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art. 10 - La Gestione Interna Separata "GESTIRIV PREVIDENZA" è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della gestione al presente regolamento.

Art. 11 - Il presente Regolamento della Gestione Separata "GESTIRIV PREVIDENZA" è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.

Art. 1 - Istituzione e denominazione dei Fondi Assicurativi Interni

AXA Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata Compagnia, al fine di adempiere ai propri obblighi contrattualmente previsti, ha costituito un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti e diversificati in Fondi Assicurativi Interni suddivisi in Quote.

Ogni Fondo Assicurativo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

I Fondi Assicurativi Interni sono denominati come segue:

- Previdenza Euro Small Cap;
- Previdenza Megatrend.
- Previdenza Assoluto

La Compagnia, nell'interesse degli Aderenti e per esigenze di adeguatezza dimensionale del fondo o di efficienza gestionale, si riserva la facoltà di effettuare operazioni di fusione o scissione dei Fondi Interni collegati al presente contratto. L'operazione di fusione potrà avvenire tra Fondi Interni aventi caratteristiche simili e la medesima finalità previdenziale. La Compagnia provvederà a determinare il valore per l'attribuzione delle quote del nuovo Fondo Interno.

Tali operazioni verranno effettuate senza oneri o spese per gli Aderenti con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Reg. Isvap n. 14/08.

Art. 2 - Caratteristiche dei Fondi Assicurativi Interni e criteri degli investimenti

I Fondi Assicurativi Interni costituiti sono ad accumulazione di proventi e pertanto l'incremento del valore delle Quote di ciascun Fondo non viene distribuito ma reinvestito nello stesso.

Tali Fondi Assicurativi Interni, investono gli attivi in OICR, organizzati in forma di Fondi Comuni di Investimento e SICAV, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria).

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio dei Fondi Interni ad intermediari abilitati a prestare tale servizio che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Compagnia e comunque conformi al Regolamento dei Fondi Interni. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del fondo nei confronti degli assicurati è esclusivamente a carico della Compagnia stessa.

Art. 3 - Descrizione dei Fondi Assicurativi Interni ed obiettivi d'investimento

I Fondi Assicurativi Interni predisposti per il presente Contratto, attuano una politica di investimento in OICR di tipo "multimanager": operano cioè selezionando più fondi/comparti di diverse Società di Gestione del Risparmio e SICAV, al fine di massimizzare la performance dei Fondi stessi rispetto al Benchmark di riferimento.

Qui di seguito vengono riportate le informazioni principali sulle caratteristiche del Fondo unitamente ad un richiamo sintetico sulla politica di investimento e sul livello di rischio che lo stesso presenta:

Previdenza Euro Small Cap

Finalità: Si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l'investimento in OICR orientati prevalentemente verso azioni di Società a bassa capitalizzazione principalmente dell'area Euro.

Composizione: Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati

ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR, che soddisfa le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il TUF (Testo Unico della Finanza), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:

Comparto	Minimo	Massimo
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	0%	30%
Azionario	70%	100%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all'operatività del Fondo.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche del Fondo Interno e nel rispetto della condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

La Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o quote di SICAV promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo.

Benchmark:

il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito da:
 – 100% EURO STOXX SMALL in Euro, indice rappresentativo delle società a bassa capitalizzazione dell'area Euro.
 È intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere opportunità di mercato, con l'obiettivo di superare il benchmark nel medio-lungo termine.

Profilo di rischio di investimento:

Il rischio di investimento è alto.

Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno:

Euro.

Previdenza Megatrend

Finalità:

Si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l'investimento a livello globale in OICR orientati verso azioni di Società che operano nei settori sanitario, delle risorse naturali, delle infrastrutture, dei materiali per l'industria ed edilizia e nei servizi di pubblica utilità.

Composizione:

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il TUF (Testo Unico della Finanza), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:

Comparto	Minimo	Massimo
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	0%	30%
Azionario	70%	100%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all'operatività del Fondo.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche del Fondo Interno e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

La Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o quote di SICAV promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo.

Benchmark:

il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito secondo le seguenti percentuali:

- 20% MSCI World/Health Care 10/40 NR EUR convertito in Euro;
- 20% S&P North American Natural Resources TR convertito in Euro;
- 20% FTSE Macquarie Global Infrastructure 100 convertito in Euro;
- 20% MSCI World Materials TR convertito in Euro;
- 20% MSCI World Utilities convertito in Euro.

È intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere opportunità di mercato, con l'obiettivo di superare il benchmark nel medio-lungo termine.

Profilo di rischio di investimento:

Il rischio di investimento è medio-alto.

Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno:

Euro.

Previdenza Assoluto

Finalità: consentire la redditività del capitale nel medio periodo; tale obiettivo è perseguito mediante l'adozione di uno stile di gestione attivo definito di "rendimento assoluto", che consiste nell'ottenimento di un rendimento stabile selezionando le migliori opportunità offerte dai mercati finanziari, con particolare attenzione al contenimento del rischio assunto.

Composizione: Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il TUF (Testo Unico della Finanza), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:

Comparto	Minimo	Massimo
Monetario	0%	50%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	50%
Bilanciato	0%	100%
Flessibile	0%	100%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all'operatività del Fondo.

Benchmark: Lo stile di gestione adottato non consente l'adozione di un Benchmark.

Profilo di rischio di investimento: Il rischio di investimento è medio-basso.

Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno : Euro.

Art. 4 - Valore unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni e relativa pubblicazione

Il valore unitario delle Quote di ciascun Fondo Assicurativo Interno viene determinato con frequenza settimanale, ogni Giovedì. Inoltre, la valorizzazione delle quote verrà effettuata comunque alla fine di ciascun mese nell'ultimo giorno lavorativo utile, allo scopo di determinare la posizione individuale a tal data.

Detto valore si ottiene dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno, calcolato secondo quanto riportato al successivo articolo 5, per il numero complessivo delle Quote dello stesso Fondo, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Nei giorni di chiusura delle Borse Valori o in caso di eventi tali da comportare la sospensione, l'eliminazione o la mancata rilevazione del valore di mercato degli attivi sottostanti ciascun Fondo Assicurativo Interno, il valore unitario delle Quote verrà calcolato sugli ultimi valori disponibili.

Il valore unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni, così calcolato, viene pubblicato giornalmente, e precisamente il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Compagnia calcola il Valore Unitario delle Quote di cui sopra, sul sito web www.axa.it.

Art. 5 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto dei Fondi Assicurativi Interni

Il valore complessivo netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività dello stesso al netto delle passività evidenziate nel successivo articolo 7.

Le attività di ciascun Fondo Assicurativo Interno sono valorizzate ai valori correnti di mercato riferiti al giorno di valorizzazione. Tali attività sono valutate in base all'ultimo valore reso noto al pubblico.

Nei giorni di chiusura delle Borse Valori o nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il Fondo Assicurativo Interno, la quotazione viene effettuata sugli ultimi valori disponibili. Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Le eventuali disponibilità liquide, sono determinate in base al loro valore nominale.

Infine, i crediti di imposta maturati su ciascun Fondo Assicurativo Interno vengono riconosciuti dalla Società al patrimonio degli stessi, con la stessa frequenza di valorizzazione della Quota. Analogamente verranno riconosciute, al Patrimonio del Fondo, eventuali commissioni di gestione finanziaria retrocesse dalle Società di Gestione del Risparmio e/o SICAV selezionate.

Art. 6 - Attribuzione delle Quote

Gli impegni della Compagnia sono rappresentati dal valore delle attività gestite e coincidono con le Riserve Matematiche relative ai Contratti collegati ai Fondi Assicurativi Interni.

La Compagnia provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto, dividendo l'importo netto versato per il Valore Unitario delle Quote relativo al giorno di riferimento.

Art. 7 - Regime delle spese dei Fondi Assicurativi Interni

Le spese relative a ciascun Fondo Assicurativo Interno sono rappresentate da:

- Per i Fondi Assicurativi Previdenza Euro small Cap e Previdenza Megatrend una commissione di gestione annuale applicata dalla Compagnia per il servizio prestato per l'asset allocation e per l'amministrazione dei contratti: pari al 2,20% annuo. Viene trattenuta settimanalmente (in ragione di 1/52) dal patrimonio netto del fondo e incide sul Valore Unitario della Quota;
- Per il Fondo Assicurativo Previdenza Assoluto una commissione di gestione annuale applicata dalla Compagnia per il servizio prestato per l'asset allocation e per l'amministrazione dei contratti: pari al 1,40% annuo. Viene trattenuta settimanalmente (in ragione di 1/52) dal patrimonio netto del fondo e incide sul Valore Unitario della Quota

Altre spese: sul patrimonio dei comparti possono gravare, inoltre, le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza dei Fondi Interni.

Art. 8 - Modifiche relative ai Fondi Assicurativi Interni

Qualora si rendesse necessario apportare modifiche al presente Regolamento, con l'esclusione di quelle meno favorevoli ai Contraenti, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e/o secondaria o da mutati criteri gestionali finalizzati al conseguimento di una migliore amministrazione delle attività nell'interesse dei partecipanti, la Compagnia informerà tempestivamente questi ultimi, i quali potranno richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inerente le modifiche, il trasferimento in un altro Fondo senza spese a loro carico.

Analogamente, se le spese relative di cui al precedente articolo 7 (nella loro componente fissa) dovessero risultare superiori a tre volte le commissioni di gestione annuali, la Compagnia informerà ciascun partecipante circa la necessità di chiudere il Fondo interessato e provvederà a trasferire la posizione, senza alcuna spesa, nel Fondo Assicurativo Interno meno difforme in termini di rapporto rischio rendimento. Tale verifica viene effettuata annualmente, successivamente al primo quinquennio di esercizio di ciascun Fondo Assicurativo Interno.

Art. 9 - Revisione contabile

Il rendiconto della gestione dei Fondi Assicurativi Interni, comprensivo di un confronto tra il Valore della

Quota di ciascun Fondo con il relativo Benchmark (ove previsto), sarà sottoposto al giudizio di una Società di Revisione iscritta all'albo.

La Società di Revisione esprimerà, mediante apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote dello stesso alla fine di ogni esercizio.

